



# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

## IL REVISORE

**PARERE N° 20 DEL 31/07/2019**

**OGGETTO : Parere sulla proposta di delibera di giunta comunale “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE”.**

Il Revisore,

- Ricevuta ed analizzata la proposta di delibera di Giunta comunale “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE”;
- Visti gli artt. 91 e 239 del D.lgs. 267/00;
- visto l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i;
- visto l'art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, come modificato dal comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- visto l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014;
- visto l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016;
- visti il D.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017, il D.lgs 75/2017 e la legge 205/2017;
- vista la delibera della Corte di Conti Sezione delle autonomie n. 25 del 14 novembre 2017;

### TENUTO CONTO

- che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato il 9 maggio 2018 le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche” e che le stesso sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- che le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA. approvate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche se non hanno per gli enti locali natura regolamentare, stabiliscono che *“la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge.”*;
- del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12;
- visto l’art. 33 del D.L. 34/2019

#### **VERIFICATO**

- che l’ente ha predisposto tutti gli atti necessari e preordinati al piano triennale di fabbisogno di personale e sono state rispettate le diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;
- Che dalla proposta di deliberazione e dai relativi allegati si evince che tali atti risultano coerenti con la normativa e rispettano il vincolo di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), il vincolo della spesa del lavoro flessibile ed il vincolo del turn over (possibilità assunzionali rispetto alle cessazioni);

#### **RACCOMANDA**

- L’inizio dell’esperimento delle procedure per la copertura dei posti individuati alle lett. a) e b) 2020 solo a seguito della previsione degli stanziamenti nel bilancio 2020/2022

#### **ATTESTA**

che, anche in seguito alle modificazioni nella programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni.

#### **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Proposta di deliberazione n. 138 del 18 luglio 2019 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Modificazioni”, subordinato al rispetto delle raccomandazioni sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO  
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)